CAMERA DEI DEPUTATI N. 916

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato VERNOLA

Presentata il 9 novembre 1979

Norme integrative della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concernente la posizione e il trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, disciplina la posizione ed il trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali.

La legge in parola prevede due distinte situazioni giuridiche:

la concessione, a richiesta, dell'aspettativa per i dipendenti eletti alle cariche di Consiglieri regionali, Presidenti di Giunta Provinciale, assessori provinciali di provincia con più di 700.000 abitanti, Sindaci di capoluogo di provincia o di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, Assessori di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, Presidenti di enti e aziende con amministrazione autonoma con più di 1.000 dipendenti (articolo 1);

l'autorizzazione, a richiesta, ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di Consigliere comunale e provinciale (articolo 2).

Quest'ultima norma ha notevolmente ristretto la possibilità di ottenere autorizzazioni ad assentarsi dal servizio, limitandola esclusivamente ai Consiglieri comunali e provinciali escludendo da tale beneficio i Presidenti di enti ed aziende con amministrazione autonoma aventi meno di 1.000 dipendenti.

L'articolo 2 della normativa di cui trattasi nulla prevede per le cariche rivenienti dalle cosiddette elezioni di secondo grado.

Una previsione normativa, quindi, si impone per dare la possibilità di espletare il proprio mandato ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che vengono nominati Presidenti o sono chiamati a far parte di Consigli di amministrazione di Enti ospedalieri, di Comunità montane, di aziende municipalizzate, di consorzi e di altri enti pubblici.

La legge 8 aprile 1976, n. 278, con l'articolo 18, estende le disposizioni dell'articolo 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, addirittura a coloro che sono nominati consiglieri dei consigli circoscrizionali, mentre completamente sforniti di un aggancio normativo di tal genere risultano amministratori responsabili di enti pubblici ugualmente importanti, se non più importanti, quali le comunità montane, gli enti ospedalieri (oggi enti ospedalieri, domani unità sanitarie locali) e le aziende municipalizzate con meno di 1.000 dipendenti.

Una previsione normativa anche per queste categorie di amministratori finora escluse si impone, altresì, se si tiene conto della crescente rilevanza di compiti e funzioni che gli enti sopra citati vengono assumendo nella vita sociale ed ancor più assumeranno con l'attuazione del decentramento amministrativo e della riforma delle istituzioni statali e locali.

Tutto ciò richiede una maggiore presenza ed un più intenso impegno da parte degli amministratori degli enti in parola, per cui è necessario creare le condizioni per legittimare le assenze dal servizio per i predetti dipendenti pubblici, che poi, in sostanza, sono chiamati, niente altro, che a servire da amministratori quella stessa Pubblica amministrazione di cui fanno parte come dipendenti.

L'articolo unico proposto si prefigge di rimediare alle carenze innanzi analizzate, estendendo la normativa prevista dall'articolo 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, ai dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici che sono oggetto di elezione cosiddetta di secondo grado.

Il progetto di legge, però, prevede una diversa disciplina a seconda che il dipendente dello Stato o degli enti pubblici ricopra la carica di Presidente o di semplice componente di Consiglio di amministrazione di ente o di azienda:

l'autorizzazione, a richiesta, ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato per i Presidenti di ente e di azienda con amministrazione autonoma o di altro ente pubblico, nonché per i presidenti dei consigli circoscrizionali e dei delegati o aggiunti Sindaco;

l'autorizzazione, a richiesta, ad assentarsi dal servizio solo per il tempo strettamente necessario per partecipare alle riunioni dei collegi di cui fanno parte, se semplice componente del Consiglio di amministrazione degli enti sopra menzionati.

La *ratio* di questa duplice statuizione è facilmente riconoscibile, da un lato, nella necessità di dare ai presidenti o comunque agli amministratori, legali rappresentanti degli enti di che trattasi, il tempo necessario per esercitare il proprio mandato e quindi ancorare le assenze dal servizio, con una certa elasticità, all'importanza dell'ente e quindi del servizio reso e dall'altro dalla opportunità di stabilire, invece, un criterio più rigido per i permessi ad assentarsi relativi ai componenti i consigli di amministrazione, criterio che non può non individuarsi nella autorizzazione, ad assentarsi per il tempo strettamente necessario per la partecipazione alle adunanze dei collegi di cui fanno parte.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

La normativa di cui all'articolo 2 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, è estesa ai dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di Presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma o di altri enti pubblici locali, nonché a coloro che sono nominati ai sensi dell'articolo 155 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, delegati o aggiunti del Sindaco ed a coloro che sono nominati ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278, presidenti dei consigli circoscrizionali.

Le assenze dal servizio non potranno in ogni caso superare i 90 giorni complessivi in un anno solare.

Ai dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici nominati componenti dei Consigli di amministrazione dei predetti enti, a richiesta, è consentito assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per partecipare alle riunioni dei collegi di cui fanno parte.